

PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

www.personaemercato.it

Anno 2025 – Numero 3

ISSN 2239-8570

Persona e Mercato è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

Direzione: Giuseppe Vettori

Comitato di direzione: Fabio Addis; Giuseppina Capaldo; Ernesto Capobianco; Paolo Cappellini; Gabriele Carapezza Figlia; Raffaele Caterina; Giovanni De Cristofaro; Giovanni Di Rosa; Pasquale Femia; Michele Graziadei; Stefan Grundmann; Francesco Macario; Marisaria Maugeri; Enrico Minervini; Nicola Lucifero; Roberta Montinaro; Emanuela Navarretta; Salvatore Orlando; Giovanni Passagnoli; Antonio Punzi; Maddalena Rabitti; Nicola Rizzo; Bernardo Sordi; Irene Stolzi; Antonio Rizzi; Maria Carmela Venuti; Andrea Zoppini.

Comitato scientifico dei Garanti: Pasquale Stanzone (Presidente); Vittoria Barsotti; Giovanni Cazzetta; Pietro Costa; Ginevra Cerrina Feroni; Massimo Confortini; Massimo Franzoni; Carlo Granelli; Giuseppe Grisi; Giuseppe Morbidelli; Eva Rook Basile; Andrea Simoncini; Vincenzo Varano, Alessio Zaccaria; Hans W. Micklitz; Pietro Sirena; Fabio Padovini; Massimo Zaccheo.

Comitato dei revisori: Giorgio Afferni; Antonio Albanese; Arianna Alpini; Franco Angeloni; José Luis Argudo Periz; Maria Annunziata Astone; Federico Azzarri; Luca Ballerini; Angelo Barba; Vincenzo Barba; Luca Barchiesi; Andrea Barenghi; Ettore Battelli; Francesca Bertelli; Emanuele Bilotti; Lucia Bozzi; Andrea Bucelli; Iaria Amelia Caggiano; Valentina Calderai; Mario Pio Calogero; Marco Francesco Campagna; Simona Caporusso; Valeria Caredda; Roberto Carleo; Sonia Carmignani; Achille Antonio Carrabba; Roberto Caso; Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla; Bianca Checchini; Maddalena Cinque; Maria Antonia Ciocia; Claudio Colombo; Nicola Corbo; Alessandra Cordiano; Camilla Crea; Fabrizio Criscuolo; Vincenzo Cuffaro; Alessandro D'Adda; Valeria De Lorenzi; Francesco Delfini; Matteo Della Casa; Stefano Deplano; Francesca Di Lella; Mirko Faccioli; Rocco Favale; Alessia Fachechi; Marco Farina; Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez; Edoardo Ferrante; Federico Ferro-Luzzi; Nicoletta Ferrucci; Arianna Finessi; Giancarlo Filanti; Massimo Foglia; Luigi Follieri; Giampaolo Frezza; Arianna Fusaro; Francesco Gambino; Bianca Gardelli Tedeschi; Rosaria Giampetraglia; Stefania Giova; Cecilia Gomez Salvago Sanchez; Guido Alfio Grasso; Mauro Grondona; Freddy Andrés Hung Gil; Paola Iamiceli; Claudia Irti; Antonello Iuliani; Angela La Spina; Eva Leccese; Raffaele Lenzi; Joelle Long; Francesco Longobucco; Emanuele Lucchini Guastalla; Daniele Maffei; Anna Malomo; Francesca Manolita; Manuela Mantovani; Pierluigi Mazzamuto; Marisa Meli; Raffaella Messinetti; Francesco Mezzanotte; Andrea Mora; Arnaldo Morace Pinelli; Paolo Morozzo della Rocca; Raimondo Motroni; Gaetano Edoardo Napoli; Luca Nivarra; Ivan Libero Nocera; Luigi Nonne; Riccardo Omodei Salé; Andrea Orestano; Mauro Orlandi; Mauro Paladini; Massimo Palazzo; Antonio Palmieri; Rosanna Pane; Paolo Papanti Pellettier; Tereza Partot; Teresa Pasquino; Francesco Paolo Patti; Enza Pellecchia; Tommaso Pellegrini; Mauro Pennasilico; Leonardo Pérez Gallardo; Valerio Pescatore; Mariassunta Piccinni; Carlo Pilia; Fabrizio Piraino; Federico Pistelli; Benedetto Ponti; Sabrina Praduroux; Massimo Proto; Roberto Pucella; Vincenzo Putorti; Andrea Renda; Francesco Rende; Giorgio Resta; Francesco Ricci; Vincenzo Ricciuto; Umberto Roma; Lucia Ruggeri; Antonio Saccoccio; Roberto Saija; Ugo Salanitro; Gabriele Salvi; Giovanna Savorani; Martin Schmidt-Kessel; Anna Scotti; Tommaso Oberdan Scozzafava; Roberto Senigaglia; Anna Maria Siniscalchi; Guido Smorto; Umberto Stefini; Giovanni Stella; Chiara Tenella Sillani; Giulia Terlizzi; Mauro Tescaro; Shaira Thobani; Sara Tommasi; Stefano Troiano; Emanuele Tuccari; Alberto Venturelli; Vincenzo Verdicchio; Pietro Virgadamo; Sandra Winkler.

Responsabili della Redazione: Daniele Imbruglia e Mario Mauro

Comitato editoriale e redazionale: Antonio Gorgoni (coordinatore); Michele Ciancimino; Vincenza Conte; Pietro Coppini; Federico Della Negra; Edoardo Messina; Chiara Sartoris; Giulia Torre.

E-mail: info@personaemercato.it **Web:** www.personaemercato.it

Persona e Mercato è testata registrata in data 9/10/2000 al n. 4995 dell'elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8570

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Tutti i contributi sono stati oggetto di valutazione positiva e anonima da parte di un membro del Comitato dei revisori, ad eccezione dell'Osservatorio a cura dell'OGID, esonerato ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.

Saggi

Note sull'interpretazione del diritto delle tecnologie della c.d. quarta rivoluzione, di Daniele Imbruglia	p. 671
Procreazione eterologa all'estero e stato di figlio nei confronti della madre «intenzionale»: diritto del nato ad avere due genitori, di Antonio Gorgoni	p. 687
Separazione e divorzio de-giurisdizionalizzati: le lacune strutturali del sistema di garanzie e le prospettive dell'intelligenza artificiale, di Elisa Stracqualursi	p. 709
Il neuromarketing e le persone con disabilità: un'analisi giuridica del fenomeno, di Anna Anita Mollo	p. 741
Rapporto di volontariato e solidarietà debitoria, di Salvatore Bosa	p. 769
Riflessioni comparatistiche sulla normativa europea e statunitense in tema di diritto alla riparazione dei prodotti, di Rosalba Potenzano	p. 793
I rapporti di utenza nei servizi sociali alla prova della co-progettazione. Soggetti beneficiari, partecipazione e consumerizzazione, di Antonio Paolo Seminara	p. 831
L'avvento del transumanesimo e la ridefinizione dei confini del reale: un'analisi giuridica, di Elisa Colletti	p. 859
I crediti di carbonio agroforestali: natura giuridica, titolarità e circolazione del bene tra inquadramento teorico e criticità applicative, di Maurizio Flick	p. 889

Attualità

La governance del mercato digitale europeo, di Raffaella Rametta	p. 921
Gli intrecci sistematici del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato. Nota a Cass. Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4892, di Federico Basso	p. 933
Mutuo solutorio e traditio dopo la decisione delle Sezioni Unite n. 5841/2025, di Simona Scuderi	p. 979
Il diritto alla risoluzione tra abuso e legittimo esercizio, di Enzo Maria Incutti	p. 997

Osservatorio

Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell'OGID*	p. 1013
---	---------

2025/3(5)ESt

Le Linee guida EDPB 3/2025 aperte alla consultazione pubblica sul coordinamento tra DSA e GDPR (versione 1.1 del 12 settembre 2025)

| 1029

L'11 settembre 2025, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha pubblicato per la consultazione pubblica la bozza di linee guida n. 3 del 2025 (le **Linee guida**) relative all'interrelazione tra il regolamento (UE) 2022/2065 (**Digital Services Act** o **DSA**) e il regolamento (UE) 2016/679 (**GDPR**). La consultazione pubblica resterà aperta fino al 31 ottobre 2025.

Le Linee guida hanno l'obiettivo di contribuire a un'interpretazione coerente del DSA e del GDPR, focalizzandosi su specifiche disposizioni del DSA che concernono il trattamento di dati personali da parte dei prestatori dei servizi di intermediazione (*mere conduit, caching e hosting*).

Le attività di rilevazione e rimozione di contenuti illegali ai sensi dell'art. 7 DSA possono comportare il trattamento di dati personali mediante diverse tecniche. L'EDPB chiarisce a quali condizioni l'adempimento a un obbligo legale o il legittimo interesse possano costituire un'idonea base giuridica per l'adozione di misure volte a identificare e disabilitare contenuti illegali, fornendo anche degli esempi.

I meccanismi di segnalazione e rimozione (cd. *notice and action*), così come i sistemi di gestione dei reclami richiesti dal DSA (artt. 16, 17, 20 e 23 DSA) possono comportare anch'essi il trattamento di dati personali degli individui che segnalano contenuti illegali o contestano le decisioni adottate dall'intermediario. A tal fine, il prestatore del servizio è tenuto a raccogliere solo i dati personali necessari e il meccanismo di notifica dovrebbe consentire, ma non imporre, l'identificazione del segnalante, a meno che sia necessaria per stabilire se un contenuto sia qualificabile come "illegale". Qualora sia necessario rivelare l'identità del segnalante ai destinatari del servizio interessati, il segnalante dovrebbe esserne debitamente informato. Dopo la presentazione di un reclamo ex art. 20 DSA, le conseguenti decisioni devono essere adottate dal prestatore del servizio sotto la supervisione di personale qualificato e non solamente sulla base di mezzi automatizzati. L'EDPB evidenzia che la sospensione di un *account* (art. 23 DSA) avviene senza pregiudizio rispetto ai diritti e ai rimedi previsti dal GDPR, incluso il diritto alla portabilità.

Il DSA sancisce un divieto generale per i fornitori di servizi di piattaforme online di ricorrere a *design* ingannevoli nelle loro interfacce (art. 25, par. 1 DSA), ad eccezione di quelle rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR (art. 25, par. 2 DSA). L'EDPB illustra i principali elementi da valutare per stabilire se un *design* ingannevole rientri nel GDPR, come la presenza di un trattamento di dati personali o la modifica comportamentale dell'interessato dovuta a tale attività.

I fornitori dei servizi di piattaforme online sono tenuti a garantire la trasparenza rispetto agli annunci pubblicitari mostrati sulle loro interfacce e non devono trattare dati di natura particolare per presentare i messaggi pubblicitari profilati (art. 26 DSA). L'EDPB chiarisce che mentre l'informativa prevista dall'art. 26 DSA sarebbe resa agli interessati soltanto a trattamento già avvenuto, gli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 13-14



GDPR prevedono che le informazioni siano fornite all'interessato al momento della raccolta di dati personali. Il divieto speciale di profilare gli utenti sulla base di dati particolari stabilito dall'art. 26, par. 3 DSA è complementare rispetto alle disposizioni degli artt. 22, par. 4 e 9, par. 2 GDPR. Il DSA vieta di profilare gli interessati sulla base di dati particolari anche qualora il fornitore della piattaforma online si avvalga di una base giuridica idonea ai sensi dell'art. 6, par. 1 GDPR e di una deroga elencata all'art. 9, par. 2 GDPR.

Nei sistemi di raccomandazione (cfr. artt. 27 e 38 DSA), i fornitori delle piattaforme online possono trattare i dati personali degli utenti per personalizzare l'ordine o la rilevanza dei contenuti loro mostrati. Si tratta di sistemi che sollevano preoccupazioni in relazione all'accuratezza, alla trasparenza delle inferenze e delle combinazioni di dati personali, oltre ai potenziali rischi associati al trattamento su larga scala e di dati particolari. L'EDPB osserva che non si può escludere che la presentazione di contenuti specifici agli utenti di una piattaforma online tramite un sistema di raccomandazione costituisca una "decisione" ai sensi dell'art. 22, par. 1 GDPR, in particolare quando può avere gravi conseguenze per gli individui. Per quanto concerne, in particolare, le grandi piattaforme online, i fornitori dovrebbero presentare agli utenti almeno un'opzione tra i diversi sistemi di raccomandazione non basata sulla profilazione. Finché l'opzione non basata sulla profilazione è attiva, il fornitore non dovrebbe continuare a raccogliere e trattare dati personali per profilare l'utente. Inoltre, qualora l'utente utilizzi sia la versione del sistema di raccomandazione basata sulla profilazione sia quella priva, il fornitore dovrà astenersi dal profilare l'utente durante l'uso della versione senza profilazione.

L'EDPB accoglie positivamente l'intento del DSA di garantire un livello elevato di tutela della riservatezza, della sicurezza e della protezione per i minori utenti delle piattaforme online. Le Linee guida riconoscono che l'art. 28, par. 1 e 2 del DSA può costituire un "obbligo legale" ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. c) GDPR e, dunque, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela dei minori online, a condizione che tale trattamento necessario e proporzionato. Proteggere i minori nel contesto delle piattaforme online è una preoccupazione crescente, da bilanciare con la tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali di tutti gli utenti di tali servizi. Pertanto, l'EDPB ritiene che i fornitori di piattaforme online debbano evitare di adottare meccanismi di verifica dell'età che consentano un'identificazione online univoca dei loro utenti e non dovrebbero stimare o verificare e conservare permanentemente l'età o la fascia d'età del destinatario del servizio come risultato del processo di stima dell'età. Gli artt. 34 e 35 DSA impongono ai fornitori di piattaforme e motori online di dimensioni molto grandi di valutare e mitigare i rischi sistemici dei loro servizi, compresa la diffusione di contenuti illegali e la compromissione di diritti fondamentali, inclusa la protezione dei dati personali. L'EDPB interpreta e ritiene che la verifica dell'età dovrebbe essere effettuata in funzione del rischio per i minori, tenendo conto dei principi di necessità e proporzionalità del GDPR secondo una lettura congiunta degli artt. 28 e 35 DSA e delle regole generali del GDPR. Pertanto, se il fornitore

del servizio ritiene che sussistano soltanto rischi modesti per gli utenti minorenni e non siano disponibili altri mezzi per accertarsi della minore età con ragionevole certezza, l'EDPB ritiene sufficiente chiedere una semplice conferma sull'età all'utente e, nel caso di dubbi, effettuare ulteriori verifiche o, in alternativa, adottare misure a beneficio di tutti gli utenti, senza operare alcuna distinzione in base all'età. Nel caso in cui siano identificati rischi sistemici, il fornitore è tenuto a effettuare la valutazione d'impatto prevista dall'art. 35 GDPR. Sul tema della verifica dell'età, l'EDPB rinvia allo Statement 1/2025 on Age Assurance.

L'EDPB ritiene importante chiarire il rapporto tra i codici di condotta sviluppati ai sensi del DSA e quelli sviluppati ai sensi del GDPR, e garantire il coinvolgimento delle autorità di protezione dei dati nello sviluppo dei primi, ove opportuno. Idealmente, i codici di condotta adottati ai sensi dell'una e dell'altra normativa sono, infatti, complementari tra di loro.

Infine, viene evidenziata la centralità della cooperazione tra i Coordinatori dei servizi digitali, la Commissione europea e le Autorità di protezione dei dati personali per assicurare un'applicazione coerente del DSA e del GDPR. Il principio di leale cooperazione impone a tali Autorità di cooperare, il che significa che esse dovrebbero consultarsi reciprocamente quando sono chiamate a esaminare se la condotta di un prestatore di servizi di intermediazione, di un titolare o di un responsabile del trattamento sia conforme alle disposizioni del quadro normativo soggetto alla vigilanza dell'altra. La consultazione reciproca è funzionale a rafforzare la certezza del diritto, evitare incoerenze regolatorie e prevenire eventuali violazioni del principio di *ne bis in idem*.

ELISABETTA STRINGHI

https://www.edpb.europa.eu/system/files/2025-09/edpb_guidelines_202503_interplay-dsa-gdpr_v1_en.pdf

2025/3(6)TB

Le Linee guida EDPB 2/2025 aperte alla consultazione pubblica sul trattamento di dati personali attraverso tecnologie blockchain (versione 1.1 dell'8 aprile 2025)

L'8 aprile 2025 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha pubblicato la versione 1.1 delle Linee guida 02/2025 sui trattamenti di dati personali tramite tecnologie blockchain, rimaste aperte alla consultazione pubblica fino al 9 giugno 2025.

Le Linee guida si propongono di fornire indicazioni utili ad affrontare l'elevato livello di tecnicità ed incertezza sotteso al trattamento dei dati personali nell'ambito delle blockchain, in ragione della natura distribuita e dei complessi calcoli matematici connessi a questa tecnologia.

In linea di principio, le blockchain – o più in generale le tecnologie a registro distribuito (*Distributed Ledger Technologies*, o “DLT”) - sono caratterizzate dai seguenti elementi: